



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PRATO

SEZIONE 1 via della repubblica 241

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
VIA F. PAOLETTI 24 c/o Studio Avv.
Martino Cesare Ercole
50134 FIRENZE
FI

PREFETTURA DI FIRENZE
VIA GIACOMINI
50100 FIRENZE

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1188/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DONATINI ADRIANO**

Depositata Sentenza Numero: **257/2021** in data : **12/05/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI FIRENZE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Prato 12/05/2021

IL CANCELLIERE





Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

BENT. ■ 257/21
R. G. N. ■ 1188/20
REP. ■
C. C. 2567/21

il giudice onorario di pace addetto all'ufficio del giudice di pace di Prato in persona dell'avv. Adriano Donatini ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1188 del ruolo generale dell'anno 2020

tra

quale legale rappresentante di s.r.l. (p. i.v.a.)
) - rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Iacovacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Martino Cesare Ercole in Firenze via Paoletti 24 - opponente

e

Prefettura di Firenze - in giudizio per mezzo di funzionario delegato domiciliata presso la propria sede - resistente

sulle seguenti

conclusioni

opponente (come in ricorso): "IN VIA CAUTELARE Disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia delle sanzioni amministrative irrogate con l'impugnata ordinanza di ingiunzione M IT PR FISPC 00000612 09/01/2020 Area III, anche in ragione della fondatezza delle argomentazioni in questa sede svolte, dell'entità delle sanzioni irrogate e della conseguente irreparabilità del danno arrecato in caso di accoglimento del presente ricorso e del periculum dato dalla possibilità che la Amministrazione procedente agisca con l'emissione di cartelle di pagamento e conseguente iscrizione del fermo amministrativo di veicoli. NEL MERITO In via principale Dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Roberto Iacovacci. In via subordinata Nella denegata ipotesi di conferma degli atti impugnati, rideterminare la somma da contenersi nel minimo edittale come da importo del verbale presupposto."; resistente (come in memoria di costituzione e risposta): "formula richiesta di rigetto del ricorso e di convalida del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.".

Motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso spedito per raccomandata quale legale rappresentante di ha proposto opposizione ex artt. 205 n.c.d.s. e 6 D. Lgs.



150/11 avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. M_IT PR_FISPC 00000612 09/01/2020 emessa nei confronti della suddetta società dal Viceprefetto di Firenze il 9.1.2020 per la somma di € 922,66 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre ad € 32,26 per spese di accertamento, procedimento e notifica. Il provvedimento prefettizio consegue al rigetto del ricorso ex art. 203 n.c.d.s. proposto da _____ s.r.l. avverso il verbale n. 700017021326 dell'11.11.2019 elevato dalla Polizia Stradale di Firenze nei per violazione dell'art. 142, commi 8 e 11 n.c.d.s. commessa con l'autoveicolo targato _____

L'opposizione è affidata a più motivi. In estrema sintesi e nell'ordine: carenza di motivazione nell'ordinanza-ingiunzione impugnata; accertamento della violazione effettuato con utilizzo di uno strumento non omologato, approvato, tarato; particolare tenuità del fatto per lieve superamento del limite di velocità; omessa indicazione del numero di matricola dello strumento di controllo; incapacità tecnica degli agenti accertatori per la gestione del cronotachigrafo; omessa indicazione del luogo della commessa violazione; mancata indicazione e decurtazione della tolleranza strumentale; insussistenza della violazione della cui prova è onerata l'amministrazione.

Con decreto del 10.6.2020 è stata fissata, per il 23.10.2020, l'udienza per la comparizione delle parti con contemporanea sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.

Si è costituita la Prefettura di Firenze resistendo all'opposizione e contestandone il motivo.

In corso di causa l'opponente ha dedotto l'ulteriore motivo del contrasto nella disposizione interna relativa all'accertamento del superamento del limite di velocità per mezzo delle registrazioni del cronotachigrafo con la normativa comunitaria in materia. La causa, istruita per documenti, è stata decisa all'udienza del 28.4.2021 con lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni.

2. L'opposizione è fondata.

In particolare, è fondato il secondo motivo nei termini seguenti.

La violazione dell'art. 142, comma 8, n.c.d.s. è stata accertata attraverso l'esame della registrazione del cronotachigrafo installato sull'autoveicolo dell'opponente, che ha rilevato in data 14.9.2019, alle ore 23:17, una velocità di 102 km/h, superiore al limite massimo di 86 km/h stabilito per quella categoria veicoli.

Tuttavia, sul verbale di accertamento, prodotto da entrambe le parti, non risulta indicato e quindi non è dato sapere - se il cronotachigrafo in oggetto fosse in condizioni tali da fornire dati attendibili. Dalla descrizione dell'infrazione non emerge infatti se di trattasse di uno strumento, oltre che omologato, correttamente installato e attivato da officina autorizzata e, se del caso, parimenti assoggettato a verifica periodica di funzionalità come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. (UE) 165/14, All. I.VI) e interna (D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012, art. 11, comma 9).

Allo stato, non può quindi ritenersi raggiunta prova sufficiente della sussistenza della violazione in oggetto.

3. Pertanto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione proposta da

quale legale rappresentante di _____

s.r.l. contro la Prefettura di Fi-



renze va accolta e l'ordinanza-ingiunzione in oggetto annullata.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, quanto al compenso secondo importi medi di riferimento di cui al D.M. 55/14, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, con distrazione a favore del difensore dell'attrice opponente, che ne ha fatto richiesta.

5. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.q.m.

il giudice onorario di pace dell'Ufficio di Prato definitivamente decidendo nell'opposizione promossa da _____ quale legale rappresentante di _____ s.r.l. contro la Prefettura di Firenze avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. M_IT PR_FISPC 00000612 09/01/2020 Area III emessa dal Viceprefetto di Firenze il 9.1.2020 così provvede:


accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione in oggetto; condanna la Prefettura di Firenze alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 43,00 per esborsi e in € 265,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'attore, avv. Roberto Iacovacci (c.f. CVCRRT81L03L120Q).

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Prato il 28 aprile 2021

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Caterina D'Errigo

Il giudice onorario di pace
avv. Adriano Donatini



IL CANCELLIERE
Dr.ssa Caterina D'Errigo